II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1973

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.825 — PRYM - BEKA)

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(73/323/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 2, 4 e 6,

vista la domanda di attestazione negativa presentata il 9 aprile 1970, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, nonché la notificazione presentata il 18 maggio 1972 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 al fine d'ottenere una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, per l'accordo di fornitura concluso l'11 agosto 1969 tra l'impresa tedesca William Prym-Werke KG, di Stolberg (Renania), e l'impresa belga SA Manufacture belge d'aiguilles Beka, di Eupen, nel settore degli aghi per macchine da cucire ad uso domestico,

sentite le imprese interessate, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (2),

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notifica, fatta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 12 del 24 marzo 1973,

visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, emesso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 18 maggio 1973,

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

I

considerando che l'accordo notificato è stato concluso l'11 agosto 1969 dalle due imprese seguenti:

a) da una parte, la società in accomandita di diritto tedesco William Prym-Werke (in appresso denominata Prym), che fabbrica in Germania, in vari stabilimenti in cui sono occupate circa 4 500 persone, oltre a prodotti semilavorati in ottone, tutta una gamma di piccoli articoli di merceria destinati principalmente all'abbigliamento, come le chiusure di qualsiasi tipo, i fermagli e gli aghi,

b) e dall'altra, la società anonima di diritto belga Manufacture belge d'aiguilles Beka (in appresso denominata Beka), filiale del gruppo belga Bekaert, uno dei più importanti produttori mondiali di fili e filati metallici, che possiede un solo stabilimento, in cui sono occupati circa 150 persone, e che procede alla fabbricazione di aghi per macchine da cucire tanto ad uso domestico quanto ad uso industriale;

considerando che queste due imprese hanno concluso l'accordo notificato per le seguenti ragioni:

avendo constatato che ambedue fabbricavano e vendevano aghi per macchine da cucire ad uso domestico, ma che le loro rispettive capacità di produzione di questi articoli erano troppo deboli per poter praticare prezzi sufficientemente competitivi, esse decisero nel 1969 di concentrare la loro produzione in un solo sta-

bilimento, quello di Beka a Eupen, in modo da poter ridurre il prezzo di costo grazie ad una lavorazione a catena. Questa decisione doveva determinare la sospensione della fabbricazione di aghi nello stabilimento di Prym a Stolberg ed il trasferimento degli impianti e del materiale corrispondenti ad Eupen. In compenso, Prym ottenne una partecipazione del 25 % nel capitale di Beka e quest'ultima si impegnò a coprire a lungo termine il fabbisogno di aghi di Prym ;

considerando che l'accordo notificato prevede attualmente quanto segue,

Prym s'impegna :

a) a cessare la produzione, a partire dalla fine del 1970, e a non far più produrre per proprio conto aghi per macchine da cucire ad uso domestico,

b) a non acquistare o far acquistare per proprio conto tali aghi da imprese diverse da Beka,

c) a coprire la totalità del proprio fabbisogno esclusivamente presso Beka, ai prezzi ed alle condizioni fissati nell'accordo,

d) a fornire a Beka, alla fine di ogni anno, un programma del proprio fabbisogno per l'anno successivo.

Beka s'impegna a fornire a Prym, sulla base delle indicazioni ad essa fornite, i quantitativi di aghi che le sono necessari, rispettando i normali termini di consegna ed alle condizioni speciali stabilite nell'accordo.

Se Beka non riesce a coprire tutto il fabbisogno di Prym, anche ricorrendo ad acquisti presso terzi, Prym ha il diritto di approvvigionarsi presso altre imprese, a condizione di indicare a Beka il fornitore ed i quantitativi in questione.

Beka deve vendere gli aghi a Prym a prezzi provvisori che sono fissati nell'accordo e che debbono essere modificati proporzionalmente, qualora le loro basi di calcolo subiscano variazioni superiori al 5 % in totale in conseguenza di aumenti salariali, di mutamenti nei prezzi delle materie prime o di economie di razionalizzazione. I prezzi definitivi di consegna di Beka a Prym, che sono fissati alla fine di ogni anno in conformità di uno schema allegato all'accordo, sono in funzione dei prezzi di vendita finali alla clientela ottenuti da Prym ; tuttavia, essi non possono essere mai inferiori ai costi di produzione di Beka, né lasciare a Prym un utile superiore ad una percentuale determinata.

È convenuto che gli aghi di qualità corrente portino l'indicazione « 555 », indipendentemente dall'impresa che li vende, mentre quelli di qualità superiore sono muniti del marchio « Beka » o « Prym » a seconda della parte contraente che li mette in vendita.

L'accordo è concluso per una durata indeterminata. Lo scioglimento non è possibile sino a quando Prym detenga una partecipazione nel capitale di Beka e, comunque, non con effetto prima del 31 dicembre 1984 (rispettando un termine di preavviso di 5 anni) ;

considerando che, nella sua versione originaria, l'accordo di cui trattasi prevede altresì che :

a) Prym approvvigionerà esclusivamente il commercio di assortimento di mercerie e di maglieria, nonché i venditori specializzati di biciclette,

b) Beka approvvigionerà esclusivamente il settore delle macchine da cucire (fabbricanti, commercianti specializzati e ditte che forniscono questo settore), nonché i fabbricanti di fili e i reparti di imballaggio (qualora si tratti di aghi alla rinfusa o semiimballati),

c) Beka approvvigionerà le imprese concorrenti di Prym nel settore della merceria soltanto con l'accordo di Prym,

d) ad eccezione di alcuni affari determinati, le esportazioni verso i paesi extra europei sono riservate a Prym,

e) ambede le parti contraenti possono trattare affari con i paesi dell'Est ;

considerando che, nella comunicazione degli addebiti indirizzata a Prym ed a Beka il 18 luglio 1972 in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 ed in applicazione del regolamento n. 99/63/CEE, la Commissione ha rilevato che le disposizioni di cui ai punti a) e c) non solo erano oggetto del divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, poiché avevano lo scopo di ripartire la clientela delle due parti contraenti sui loro mercati d'esportazione, all'interno del mercato comune, ma anche rendevano impossibile un'eventuale applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo, segnatamente in quanto impedivano che una congrua parte dell'utile derivato dalla razionalizzazione fosse riservata agli utilizzatori ;

considerando che, in seguito alla comunicazione degli addebiti, le imprese in oggetto hanno soppresso le disposizioni incriminate, per quanto concernono il mercato della CEE, mediante decisione presa rispettivamente da Prym il 15 settembre 1972 e da Beka il 10 ottobre 1972 ;

considerando che per valutare gli effetti dell'accordo sulla concorrenza all'interno del mercato comune occorre altresì tener conto dei seguenti elementi :

La produzione mondiale di aghi per macchine da cucire ad uso domestico, che corrisponde ad un valore approssimativo di 50 milioni di unità di conto all'anno, fa capo a 25-30 imprese situate principalmente nell'Europa occidentale, nell'America del Nord e nell'Estremo Oriente.

Prima della concentrazione delle loro rispettive fabbricazioni, Beka produceva circa il 6 % e Prym circa il 3 % della produzione mondiale.

I loro principali concorrenti europei sono la società tedesca Schmetz, gli stabilimenti per la fabbricazione di aghi dei gruppi americani Singer e Torrington e la società olandese Musolf ; ma attualmente la più forte pressione viene esercitata sul mercato dai fabbricanti giapponesi e di Hongkong ;

considerando che in seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale della notifica nessuna osservazione di terzi è stata comunicata alla Commissione ;

II

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, la Commissione può accordare un'attestazione negativa se accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, tel trattato CEE nei riguardi dell'accordo in questione ;

considerando che anche nella versione modificata del 10 ottobre 1972, l'accordo concluso tra Prym e Beka ha per oggetto e per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune, in quanto prevede, per una durata indeterminata :

1. il divieto per Prym di fabbricare aghi per macchine da cucire ad uso domestico e di far fabbricare tali articoli per proprio conto da terzi,
2. l'obbligo per Prym di acquistare la totalità del proprio fabbisogno di aghi per macchine da cucire ad uso domestico esclusivamente presso Beka,
3. l'obbligo per Beka di fornire a Prym tutti i quantitativi di questi articoli di cui Prym abbia bisogno, a prezzi di vendita preferenziali ;

considerando che l'accordo in questione può pregiudicare il commercio tra Stati membri poiché riserva l'approvvigionamento esclusivo di Prym ad un'impresa belga, ciò che può ostacolare la libertà del commercio tra Stati membri in maniera pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico ;

considerando che pertanto ricorrono le condizioni di applicazione del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e quindi che la Commissione non può rilasciare l'attestazione negativa richiesta per l'accordo neppure nella stesura modificata del 10 ottobre 1972 ;

III

considerando che l'articolo 85, paragrafo 3, prevede che le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo tra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico e economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che l'accordo non soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2779/72 della Commissione, del 21 dicembre 1972 [1], relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, a categorie di accordi di specializzazione, perché non si tratta di un obbligo reciproco di ciascuno dei partecipanti a rinunciare, per la durata dell'accordo, alla fabbricazione di taluni prodotti per affidarla all'altro contraente, ma soltanto dell'obbligo unilaterale di Prym di cessare la produzione di aghi per trasferirla a Beka ;

considerando tuttavia che la concentrazione della produzione convenuta fra Prym e Beka ha, dal punto di vista del miglioramento della produzione, effetti favorevoli analoghi a quelli di una specializzazione ; che essa provoca un aumento del 50 % almeno dei quantitativi di aghi da fabbricare nello stabilimento di Eupen, ciò che ha consentito di utilizzare in maniera più intensiva gli impianti esistenti e di avviare una lavorazione a catena ;

considerando che questa razionalizzazione della produzione ha reso soprattutto possibile ridurre la parte molto cospicua del costo della manodopera nel costo complessivo ; che il costo degli aghi della qualità « standard », che era sceso del 20 % circa nel 1970 dopo la concentrazione della fabbricazione ad Eupen, era alla fine del 1972 ancora inferiore a quello del 1969, malgrado le maggiorazioni salariali ed i rincari delle materie prime che hanno avuto luogo in questi quattro anni ; che, l'avviamento di una catena di lavorazione meccanizzata nel quadro di una capacità di produzione ampliata permette altresì di fabbricare articoli di qualità più regolare ;

2. considerando che l'accordo riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva poiché, stante la concorrenza esistente sul mercato degli aghi, è da ritenere che i vantaggi risultanti dalla razionalizzazione siano trasmessi ai consumatori ;

3. considerando che l'accordo non contiene restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere i sopraddetti vantaggi ; che gli effetti favorevoli dell'accordo sono dovuti essenzialmente al miglioramento della produttività derivante da un'utilizzazione più intensiva della capacità di produzione, che è possibile soltanto se i quantitativi di aghi da fabbricare sono e continueranno ad essere più rilevanti che in passato ; che è pertanto indispensabile che Prym si impegni per un lungo periodo non solo a cessare la produzione, ma anche ad acquistare il suo fabbisogno integrale di aghi per macchine da cucire ad uso domestico presso Beka, in modo da garantire a quest'ultima un maggior volume di produzione ; che l'impegno di approvvigionamento esclusivo a lungo termine preso da Prym nei confronti di Beka costituisce dunque una restrizione indispensabile affinché gli effetti favorevoli dell'accordo possano essere ottenuti ed anche mantenuti ; che tale impegno non va peraltro al di là dello stretto necessario, poichè lascia a Prym la possibilità di acquistare presso terzi, qualora Beka non potesse sopperire alle sue necessità, e dato che Prym beneficia comunque di prezzi di vendita preferenziali ;

4. considerando, infine, che l'accordo non dà alle parti contraenti la possibilità, per una parte sostanziale dei prodotti in questione, di eliminare la concorrenza ; che infatti, nella sua versione modificata, in vigore dal

[1] GU n. L 292 del 29. 12. 1972, pag. 23.

10 ottobre 1972, detto accordo non impedisce più a Beka e a Prym di entrare in concorrenza su qualsiasi mercato, sia geografico sia settoriale, della CEE ; che ambedue le imprese restano esposte alla forte concorrenza di altri fabbricanti, talvolta di dimensioni maggiori, che si presentano venditori all'interno della CEE ;

5. considerando che, in ultima analisi, l'accordo in oggetto, nella sua versione attuale, soddisfa tutte le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ;

IV

considerando che l'accordo in questione, quale era in vigore all'atto della sua notifica alla Commissione il 18 maggio 1972, non rispondeva alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, poiché prevedeva all'articolo 4 delle clausole intese ad attuare una ripartizione della clientela all'interno del mercato comune tra le due parti contraenti ;

considerando che tali clausole, nella misura in cui concernono il mercato della CEE, sono state soppresse dagli interessati il 10 ottobre 1972 ; che pertanto soltanto da questa data sono state soddisfatte le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, e possono decorrere gli effetti di una decisione presa in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17 ;

considerando che per fissare la durata di validità di tale decisione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, è necessario tener conto del fatto che gli effetti favorevoli dell'accordo sono connessi al mantenimento di una collaborazione di lunga durata tra le parti contraenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La domanda d'attestazione negativa presentata il 9 aprile 1970 dalle imprese William Prym-Werke KG, di Stolberg, e SA Manufacture belge d'aiguilles Beka, di Eupen, concernente il loro accordo di fornitura dell'11 agosto 1969, è respinta.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di cui all'articolo 1, nella stesura modificata il 10 ottobre 1972.

Articolo 3

Gli effetti della dichiarazione rilasciata nell'articolo 2 decorrono dal 10 ottobre 1972. Essa è valida fino al 31 dicembre 1984.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle imprese William Prym-Werke KG, Zweifaller Straße 5/7, Stolberg/Rheinland (Germania), e SA Manufacture belge d'aiguilles Beka, Hütte 77, Eupen (Belgio).

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI